



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
Vi réf. - Vs. rif.

6625/LEG

Aoste / Aosta

04 OTT 2010

Al Segretario generale della Regione

Al Segretario generale del Consiglio regionale

Ai Coordinatori dell'Amministrazione regionale

Agli enti locali della Valle d'Aosta

All'Azienda sanitaria regionale USL

e, p.c. Al Presidente del Consiglio regionale

Agli Assessori regionali

Al Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali

L O R O S E D I

Oggetto: Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Premesso che la Regione ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni articoli del decreto-legge in oggetto e, più precisamente, agli articoli 5, comma 5, 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, 9, commi 2bis, 4 e 28, 14, commi 24bis e 32, e 49, commi 4ter, 4quater e 4quinqües, si ritiene utile fornire agli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti in indirizzo alcune indicazioni utili al fine di garantire prudenzialmente, nelle more del pronunciamento della Corte costituzionale, l'applicazione per quanto possibile uniforme del dettato legislativo statale.

Occorre, preliminarmente, rilevare che alcuni articoli (o commi) del d.l. 78/2010 si applicano immediatamente, ovvero a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2010), mentre altri sono applicabili successivamente (in genere, a decorrere dal 1° gennaio 2011).

Département législatif et légal
Dipartimento legislativo e legale



Di seguito, si illustrano le disposizioni di maggior interesse per gli uffici e le Amministrazioni in indirizzo, concernenti a vario titolo il contenimento della spesa pubblica.

Ai sensi dell'**articolo 5, comma 5, a decorrere dal 31 maggio 2010**, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 (cosiddetto elenco ISTAT, che per comodità si allega) ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Inoltre, eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

L'**articolo 5** contiene anche altre disposizioni (**commi da 6 a 9**), volte al contenimento dei costi della politica, di modificazione esplicita al d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale tuttavia non trova diretta applicazione agli enti locali della Valle d'Aosta, in relazione all'ambito soggettivo indicato all'articolo 1, comma 2, del citato testo unico. Con il che, vi è motivo di ritenere che nella materia continui a trovare applicazione la normativa regionale vigente.

L'**articolo 6** contiene varie misure, dal contenuto eterogeneo, volte alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Tali misure, secondo quanto espressamente previsto dal **comma 20, primo periodo**, del medesimo articolo, non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Esse, tuttavia, sempre secondo la previsione del citato comma 20, costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica cui le Regioni e gli altri enti debbono adeguarsi. Cionondimeno, il contenuto dettagliato e analitico di tali disposizioni è tale da ritenere che le stesse non si limitino a porre principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma costituiscano, nei fatti, disposizioni autoapplicative - riferite, quanto all'ambito soggettivo di applicazione, anche agli enti territoriali, ivi compresi quelli ad autonomia differenziata - che non paiono lasciar spazio ad autonomi adeguamenti. Proprio tali considerazioni, anche in ragione delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale nn. 120, 159 e 289/2008 e 237/2009), sono state poste a fondamento della decisione di impugnativa ai sensi dell'articolo 127 Cost. a salvaguardia dell'autonomia e delle competenze statutariamente attribuite alla Regione, anche in materia di ordinamento degli enti locali, tenuto conto che in relazione al tenore letterale del citato comma 20, primo periodo, le disposizioni contenute nell'articolo 6 e di seguito illustrate appaiono direttamente applicabili agli enti locali.

Più nel dettaglio, l'**articolo 6, comma 2**, stabilisce che a far data dal **31 maggio 2010** la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica e, pertanto, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Inoltre, eventuali gettoni di presenza, ove già previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione della disposizione ora citata determina responsabilità erariale (per l'ente erogatore) e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Infine, il comma in esame dispone che gli enti privati che non si adeguano a quanto previsto non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche.



Esclusioni. Il comma 2 dell'articolo 6 non si applica per espressa previsione:

- agli enti previsti nominativamente dal d.lgs. 300/1999 (Ministeri, Agenzie e Prefetture-uffici territoriali del Governo) e dal d.lgs. 165/2001 (amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999);
- alle università;
- agli enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati;
- alle Camere di commercio;
- agli enti del Servizio sanitario nazionale;
- agli enti elencati nella tabella C della legge finanziaria;
- agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali;
- alle ONLUS;
- alle associazioni di promozione sociale;
- agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero vigilante;
- alle società.

Il comma in esame dovrebbe, pertanto, applicarsi in via esclusiva agli enti non espressamente esclusi (per esempio, fondazioni o associazioni di diritto privato). Posto che la finalità complessiva delle misure indicate nell'articolo 6 è la riduzione dei costi degli apparati amministrativi (come esplicitato nella rubrica), la gratuità delle cariche dovrebbe essere funzionale ad un'effettiva riduzione del contributo a carico delle finanze pubbliche, in conseguenza del contenimento dei costi di esercizio dell'ente finanziato. E' quindi plausibile ritenere, nonostante la genericità della formulazione della disposizione, la quale suscita non poche difficoltà interpretative, che la gratuità delle cariche si impone nel caso di enti (non ricompresi nell'ampio novero delle esclusioni sopra elencate) che ricevono contributi per il funzionamento, e non anche, parrebbe, nel caso di contributi a sostegno di specifiche attività, in relazione ai quali la gratuità delle cariche non inciderebbe sull'importo del contributo, da quantificarsi esclusivamente sulla base dell'attività che si intende realizzare. In ogni caso, considerata la complessità oltre che la rilevanza della questione, ci si riserva sin d'ora ogni utile approfondimento al fine di chiarire con maggior certezza l'esatta portata applicativa della disposizione di cui trattasi.

L'articolo 6, comma 3, dispone che, **a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013**, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi



risultanti alla data del 30 aprile 2010. La riduzione indicata non si applica ai trattamenti retributivi di servizio.

L'articolo 6, comma 5, impone a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal **primo rinnovo successivo al 31 maggio 2010**, gli organi di amministrazione e quelli di controllo nonché il collegio dei revisori siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti ed organismi pubblici interessati sono nulli. E' peraltro da ritenere che la riduzione del numero dei componenti degli organi sopra indicati non si impone direttamente nel caso in cui detto numero sia stabilito da una legge regionale, la quale continuerà a trovare applicazione nelle more dell'adeguamento di cui al comma 20 dell'articolo 6 in esame.

L'articolo 6, comma 6, stabilisce che a partire dal **primo rinnovo successivo al 31 maggio 2010** deve essere ridotto del 10% il compenso dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo delle società inserite nel già citato elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 e, più in generale, delle società possedute direttamente o indirettamente (specificazione, quest'ultima, inserita in sede di conversione) in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni. In ragione della finalità di contenimento della spesa pubblica perseguita dal complesso delle disposizioni in esame e del tenore letterale della norma, riferita in generale alle pubbliche amministrazioni, può ritenersi che l'obbligo della riduzione sussista anche quando la partecipazione sia detenuta da più enti pubblici a condizione che, complessivamente, la partecipazione pubblica raggiunga il 100% e, dunque, la totalità delle quote o del capitale. La disposizione non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

L'articolo 6, comma 7, dispone che, **a decorrere dall'anno 2011**, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009, **escluse** le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Il comma in esame precisa che l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per quanto riguarda la corretta definizione degli incarichi di studio e consulenza, pare utile il riferimento a quanto già chiarito dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 6/CONTR/05 del 5 febbraio 2005, avente ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di affidamento di incarichi di studio o di consulenza (articolo 1, commi 11 e 42)". Secondo la Corte dei Conti: "*Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte...Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti*". La Corte dei Conti ha inoltre precisato (v. anche deliberazione n.



20/2009/P del 15 novembre 2009) che si pongono al di fuori degli incarichi di consulenza e studio *“le esternalizzazioni di servizi, le prestazioni professionali che si realizzano nella fornitura di servizi obbligatori per legge, il patrocinio e la rappresentanza in giudizio, gli incarichi previsti dal codice sugli appalti e gli incarichi di docenza”*.

L'articolo 6, comma 8, impone, a decorrere dall'anno 2011, una consistente riduzione per le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le quali non possono essere superiori al 20% di quelle sostenute nell'anno 2009. Le disposizioni in esame **non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.**

L'articolo 6, comma 9, stabilisce, a decorrere dall'anno 2011, un divieto generalizzato per le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 di effettuare spese per sponsorizzazioni. In relazione ai contratti di sponsorizzazione, richiamati ma non definiti dall'articolo 26 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), si ritiene utile rammentare le definizioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., per esempio, le sentenze della Cassazione civile, sezione III, nn. 7083 e 12801/2006), la quale ha affermato che tali contratti, non espressamente disciplinati dalla legge, comprendono diverse ipotesi nelle quali un soggetto, detto “sponsorizzato”, si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto. Rilevano, inoltre, le qualificazioni chiarificatrici desumibili dalle indicazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) con riguardo a disposizioni contenute in precedenti manovre finanziarie volte al contenimento delle spese per sponsorizzazioni. Più in particolare, nella circolare n. 36/2008 in data 23 dicembre 2008 del MEF-Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, si afferma che il contratto di sponsorizzazione può definirsi come un *“contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, la cui causa è individuata nell'utilizzazione a fini direttamente o indirettamente pubblicitari dell'attività, del nome o dell'immagine altrui in cambio di un corrispettivo che può consistere in un finanziamento in denaro o nella fornitura di materiale o di altri beni”*. Sempre secondo quanto indicato nella menzionata circolare, la caratteristica che differenzia la sponsorizzazione dalla pubblicità tradizionale - per la quale rilevano peraltro i limiti indicati al comma 8 - è rappresentata dall'uso in via indiretta del messaggio pubblicitario: *“mentre, infatti, nella pubblicità in senso stretto si reclamizza in via immediata il prodotto che costituisce oggetto diretto ed esclusivo dell'attività promozionale, nella sponsorizzazione invece il messaggio pubblicitario viene ad essere inserito in un diverso ed autonomo evento (competizione sportiva, spettacolo artistico, ecc.), utilizzato per valorizzare ed accrescere la conoscenza del prodotto o dell'impresa/ente sponsorizzato”*.

L'articolo 6, comma 12, dispone che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle Forze di polizia e



dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. La violazione del predetto limite di spesa costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Inoltre, **dal 31 maggio 2010** non si applicano al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni gli articoli 15 della l. 836/1973 e 8 della l. 417/1978 - riguardanti, tra l'altro, l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti per spostamenti di servizio e la corresponsione della relativa indennità chilometrica - e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. Come si evince dalla relazione di accompagnamento al decreto-legge, la norma in questione è volta a sopprimere l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni che nei casi debitamente autorizzati dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa l'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici. Conseguentemente, è soppressa l'indennità chilometrica a rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio. Il divieto non dovrebbe riguardare il personale adibito a compiti ispettivi e di controllo per i quali l'uso del mezzo proprio continuerebbe ad essere consentito ove regolarmente autorizzato, tenuto conto di quanto previsto nell'ambito della disposizione in esame: *“Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi”*. Il limite di spesa previsto dal comma in argomento può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'ente.

L'articolo 6, comma 13, dispone che, **a decorrere dall'anno 2011**, la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 per le attività esclusivamente di formazione del personale dipendente non deve essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, fatta eccezione per l'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dai vigili del fuoco e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione. Le predette amministrazioni devono svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Anche in tale caso, è previsto che la violazione del limite di spesa indicato costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Come chiarito nella direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 del Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto: *“Programmazione della formazione delle pubbliche amministrazioni”*, per attività esclusivamente formative devono intendersi *“tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning”*, restando escluse dal campo di applicazione della disposizione in esame *“le altre modalità primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano”*. Nella direttiva si precisa, inoltre, che al fine di quantificare l'ammontare delle risorse utilizzate per azioni esclusivamente formative nell'anno 2009 dovranno essere prese in considerazione solo le azioni formative realizzate con risorse a carico del bilancio dell'ente, *“senza considerare gli interventi finanziati con i fondi strutturali dell'UE”*.



L'articolo 6, comma 14, impone alle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009, **a decorrere dall'anno 2011**, il divieto di effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere **derogato**, esclusivamente per l'anno 2011, per effetto di contratti pluriennali già in essere e **non si applica** alle autovetture utilizzate dai vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'articolo 6, comma 19, applicabile **a decorrere dal 31 maggio 2010**, dispone il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 c.c. (relativo alle operazioni necessarie in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). Il comma in esame consente, in ogni caso, i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

L'articolo 9 reca disposizioni di vario contenuto volte al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.

Più in particolare, **l'articolo 9, comma 1**, prevede che **per gli anni 2011, 2012 e 2013** il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 non può superare quello ordinariamente spettante per il 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, e fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui al comma 17, secondo periodo, del medesimo articolo 9. Con riguardo alla disposizione in esame, si rileva che recentemente, con deliberazione n. 51/2010/SRCPIE/PAR del 9 settembre 2010, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte ha chiarito che *“per stabilire il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 dovrà farsi riferimento a quanto giuridicamente spettante ... al dipendente pubblico come trattamento economico ordinario per l'anno 2010.”*.

L'articolo 9, comma 2, prevede che **a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013** i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali.



L'articolo 9, comma 2bis, stabilisce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, prevedendo che **dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013** l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

L'articolo 9, comma 3, prevede che, **a decorrere dal 31 maggio 2010**, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

L'articolo 9, comma 4, dispone che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il **biennio 2008-2009** non possono prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2%. Il comma in esame rende, inoltre, inefficaci le clausole contenute in contratti già stipulati non in linea con il predetto limite di incremento retributivo; i trattamenti retributivi sono conseguentemente adeguati. Tale limite **non si applica** al comparto sicurezza-difesa e ai vigili del fuoco.

L'articolo 9, comma 17, prevede il blocco dei rinnovi contrattuali per il **triennio 2010-2012**, sancendo che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale delle amministrazioni pubbliche, contrattualizzato e non. E' fatta comunque **salva** l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010.

L'articolo 9, comma 21, ultimo periodo, dispone che, per il personale contrattualizzato, le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, a fini esclusivamente giuridici e, quindi, non anche a fini economici.

L'articolo 9, comma 28, applicabile **a decorrere dall'anno 2011**, è finalizzato a conseguire la riduzione del 50% della spesa pubblica per il personale non di ruolo sostenuta nell'anno 2009, mediante il contenimento dell'utilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione (contratti a tempo determinato, convenzioni, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di formazione e lavoro, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio). Il comma in esame precisa che le disposizioni ivi contenute costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Anche in tale caso, l'estremo dettaglio della disposizione pare lesivo dell'autonomia finanziaria della Regione, nella parte in cui impone vincoli riferiti a puntuali voci di spesa (quale è appunto quella relativa al costo del personale non assunto a tempo indeterminato). Tale comma deve essere, infatti, coordinato con quanto previsto dall'**articolo 14, comma 24bis**, del decreto-legge in esame, introdotto in sede di conversione, il quale stabilisce che il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, può essere superato esclusivamente nel caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente



reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli ed obiettivi di contenimento della spesa pubblica previsti dal patto di stabilità interno. Le predette amministrazioni, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al comma in argomento, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

L'articolo 14, commi da 25 a 31, rende obbligatorio da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i Comuni, individuate con riferimento a quelle elencate nell'articolo 21, comma 3, della l. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale): funzioni generali di amministrazione, di polizia locale, di istruzione pubblica, settore sociale, viabilità e trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente. Le disposizioni in esame, in estrema sintesi, demandano alla legge regionale l'individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento obbligatorio delle funzioni fondamentali in forma associata e del termine per l'avvio dell'esercizio associato, la cui attuazione dovrà essere completata nel termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il richiamo, contenuto nelle disposizioni in argomento, alla l. 42/2009, la quale, ad eccezione degli articoli 15, 22 e 27, non trova applicazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (come ha peraltro di recente chiarito la Corte costituzionale nella sentenza, resa nei confronti della Regione Siciliana, n. 201/2010), e alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma primo, lettera p), Cost. alla quale si frappone la competenza primaria delle autonomie speciali, nei limiti indicati dai rispettivi Statuti (v. anche sent. Corte cost. n. 48/2003), in materia di "*ordinamento degli enti locali*", oltre che l'assenza, nelle medesime disposizioni, di specifici riferimenti alle autonomie speciali sembrano escluderne con ragionevole certezza l'applicabilità diretta agli enti locali valdostani per i quali l'esercizio in forma associata delle funzioni loro assegnate continua ad essere disciplinato dalla normativa regionale vigente.

L'articolo 14, comma 32, dispone, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, il divieto di costituire società o detenerne quote di partecipazione, mentre i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono "*detenere la partecipazione di una sola società*". Sono **ammesse** le partecipazioni paritarie o proporzionali al numero degli abitanti in società costituite o partecipate da più Comuni la cui popolazione superi i 30.000 abitanti. E' fatto salvo il disposto dei commi 27, 28 e 29 dell'articolo 3 della l. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), che già determinavano un regime severo in materia di partecipazioni societarie, prevedendo un divieto di costituzione o di partecipazione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche a società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, con esclusione delle società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale. Il comma in esame dispone la dismissione delle società vietate, mediante la messa in liquidazione o la cessione delle relative partecipazioni, **entro il 31 dicembre 2011**, e rimanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 78/2010, l'individuazione delle modalità attuative del comma e le ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicazione dello stesso. Tale decreto, di natura sostanzialmente regolamentare,



dovrebbe peraltro consentire di risolvere i numerosi problemi interpretativi posti dalla disposizione in esame, come anche evidenziati dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 14/SEZAUT/2010/FRG del 22 giugno 2010, pagg. 41 e ss.. Tra i dubbi interpretativi di maggior rilievo, considerata l'ampia portata della norma la quale si rivolge indistintamente a tutte le società partecipate, senza alcuna distinzione in relazione al settore di attività in cui esse operano, vi è quello relativo all'inclusione nel divieto di cui alla disposizione in esame delle società che gestiscono servizi pubblici locali. A tal proposito, si segnala un primo orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia (deliberazione n. 56/PAR/2010 dell'8 luglio 2010) secondo la quale la disciplina dei servizi pubblici locali costituisce disciplina speciale rispetto a quella generale posta dall'articolo 14, comma 32. Detta disciplina, recentemente novellata in ambito statale dall'articolo 23bis del decreto-legge 112/2008, in ossequio al principio generale di specialità, continuerebbe pertanto ad esplicare i suoi effetti nelle parti in cui consente a determinate condizioni che specifiche attività possano essere svolte per il tramite della partecipazione a società di capitali. Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 861/2010/PAR del 15 settembre 2010), per la quale *“a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, co. 32, del dl. n. 78, ..., gli enti locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono procedere, in linea di massima, alla costituzione di società di capitali, se non associandosi con altri enti per raggiungere una quota minima di popolazione pari a 30.000 abitanti, ad eccezione dei casi nei quali sia lo stesso legislatore, nazionale o regionale, a prevedere che specifiche attività siano svolte per il tramite della partecipazione a società di capitali.”*

L'articolo 49, comma 4bis, introdotto in sede di conversione, sostituisce l'articolo 19 della l. 241/1990. La dichiarazione di inizio attività (DIA) scompare per essere sostituita da un nuovo istituto: la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Al riguardo, si rileva innanzitutto che la Regione sta effettuando le opportune valutazioni circa l'applicabilità in ambito regionale della SCIA, anche per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, la quale si è sin da subito attivata per chiarire la portata delle innovazioni introdotte e gli effetti - che la disposizione in esame assume come immediatamente abrogativi (**comma 4ter**) - sulle normative di settore, anche regionali, contrastanti con la nuova disciplina. Tra gli aspetti di maggior criticità si è da subito imposto quello afferente all'applicazione della SCIA alla normativa edilizia; su tale tema è intervenuto di recente il Ministro della semplificazione normativa, con una nota di chiarimento (prot. 0001340P del 16 settembre 2010) in risposta ad un quesito posto dalla Regione Lombardia, affermando che la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività si applica anche alla materia edilizia, *“mantenendo l'identico campo applicativo della DIA, e senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire).”*

Rispetto all'istituto della DIA rilevano le seguenti novità. L'Amministrazione competente ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dalla medesima Amministrazione. Decorso il termine di 60 giorni, l'Amministrazione può intervenire solo in via di autotutela (articoli 21quinquies e 21nonies della l. 241/1990), in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione false e mendaci oppure in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale,



per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. Altra novità: la SCIA è sempre immediata, con il che scompare la distinzione tra DIA immediata e DIA differita. Inoltre, la SCIA deve essere corredata, per quanto riguarda gli stati, i fatti e le qualità personali di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato e dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese, attestanti la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge. Eventuali pareri di organi o enti appositi o l'esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla legge, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive e dalle dichiarazioni di conformità di cui sopra (quindi, il procedimento non può più essere sospeso, come precedentemente disposto. L'Amministrazione competente può intervenire solo successivamente, in sede di controlli, adottando provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti pregiudizievoli degli interessi pubblici sopramenzionati). La SCIA non si applica nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione o preveda limiti o contingenti complessivi, nonché alle attività economiche a prevalente carattere finanziario. Come inoltre chiarito nella citata nota del Ministro per la semplificazione normativa, in caso di intervento (edilizio) sottoposto a vincolo, permane l'onere di acquisire ed allegare alla segnalazione certificata l'atto di assenso rilasciato dall'ente preposto alla tutela del vincolo, atto che non può essere sostituito dalla SCIA, in relazione a quanto previsto dal novellato articolo 19 della l. 241/1990 (*"con la sola esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"*). La SCIA non opera, sempre in relazione a quanto chiarito dal Ministro per la semplificazione normativa, nei casi in cui la DIA sia contemplata in alternativa al permesso di costruire nelle discipline regionali: dette discipline, pertanto, in tali ambiti, non restano incise dall'entrata in vigore della l. 122/2010.

Si precisa, infine, che il testo completo del decreto-legge, coordinato con le modificazioni apportate dalla legge di conversione, è reperibile nel supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010. Sarà inoltre cura della scrivente Amministrazione fornire agli uffici e agli enti indirizzo ulteriori chiarimenti e indicazioni, anche in relazione ad eventuali circolari esplicative che dovessero essere emanate in ambito statale con riguardo all'esatta portata applicativa delle disposizioni esaminate. Per ciò che concerne gli uffici dell'Amministrazione regionale, eventuali problematiche derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni potranno essere segnalate al Segretario generale della Regione, il quale avrà cura degli approfondimenti del caso, anche per il tramite degli uffici competenti.

Si invitano le SS.LL. a voler assicurare la più ampia diffusione della presente nota.

Distinti saluti.

SF-All. 1



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario e comprende le unità istituzionali per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n.2223/96, SEC95 – Sistema Europeo dei Conti.

Amministrazioni Pubbliche per tipologia¹

Amministrazioni Centrali

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri²

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Agenzie fiscali

Agenzia del demanio
 Agenzia del territorio
 Agenzia delle dogane
 Agenzia delle entrate

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco – AIFA
 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S
 Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. – ARAN
 Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
 Cassa conguaglio per il settore elettrico
 Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti
 DigitPA
 Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito

Enti produttori di servizi economici


Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
 Agenzia nazionale del turismo
 Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
 Amministrazione degli archivi notarili
 Anas S.p.a
 Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS
 Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
 Ente nazionale risi
 Fondo innovazione tecnologica
 Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA
 Gruppo Equitalia³
 Istituto nazionale per il commercio estero – ICE

¹ La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell'elenco.

² Le Istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate a fini statistici Unità Locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Le Soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri Istituti dotati di autonomia speciale sono considerati a fini statistici Unità Locali del Ministero per i beni e le attività culturali.

³ Sono incluse le controllate consolidate secondo il metodo integrale.



Italia Lavoro S.p.a
 Patrimonio dello Stato S.p.a.

Autorità amministrative indipendenti

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
 Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM
 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
 Autorità per l'energia elettrica e il gas
 Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
 Garante per la protezione dei dati personali

Enti a struttura associativa

Associazione nazionale autorità e enti di ambito – ANEA
 Associazione nazionale comuni italiani – ANCI
 Associazione nazionale consorzi universitari – ANCUN
 Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI
 Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FederBIM
 Fondazione della conferenza dei rettori delle Università italiane
 Unione delle province d'Italia – UPI
 Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE
 Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM


Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca
 Accademia internazionale di scienze ambientali
 Accademia nazionale dei Lincei
 Agenzia nazionale per i giovani
 Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informatica e la promozione culturale in ambito socio sanitario
 Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006
 ARCUS S.p.a. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
 Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato centrale CRI
 Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale⁴
 Comitato italiano paralimpico
 Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e l'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura⁵
 Comitato olimpico nazionale italiano – CONI
 Coni Servizi S.p.a.
 Ente teatrale italiano – ETI⁶
 Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)
 Federazione italiana badminton (FIBa)
 Federazione italiana baseball softball (FIBS)
 Federazione italiana canoa kayak (FICK)
 Federazione italiana canottaggio (FIC)
 Federazione italiana cronometristi (FICr)
 Federazione italiana danza sportiva (FIDS)
 Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
 Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
 Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
 Federazione italiana giuoco calcio (FIGC)
 Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
 Federazione italiana giuoco squash (FIGS)
 Federazione italiana hockey (FIH)
 Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
 Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
 Federazione italiana motonautica (FIM)
 Federazione italiana nuoto (FIN)

⁴ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

⁵ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

⁶ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.



Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
 Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF)
 Federazione italiana scherma (FIS)
 Federazione italiana sci nautico (FISN)
 Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)
 Federazione italiana sport invernali (FISI)
 Federazione italiana taekwondo (FITA)
 Federazione italiana tennis tavolo (FITET)
 Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
 Federazione italiana triathlon (FITRI)
 Federazione italiana vela (FIV)
 Federazione medico sportiva italiana (FMSI)
 Federazione pugilistica italiana (FPI)
 Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
 Fondazione centro internazionale radio medico – CIRM
 Fondazione centro sperimentale di cinematografia
 Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto
 Fondazione Istituto nazionale del dramma antico
 Fondazione Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL
 Fondazione La Biennale di Venezia
 Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma
 Fondazione La Triennale di Milano
 Fondo edifici di culto
 Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
 Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà
 Lega italiana per la lotta contro i tumori
 Museo storico della liberazione
 Scuola Archeologica italiana in Atene
 Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS
 Unione italiana tiro a segno
 Unione nazionale incremento razze equine – UNIRE
 Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia


Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
 Agenzia per la promozione della ricerca europea
 Agenzia spaziale italiana – ASI
 Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale – CIRA S.c.p.a.
 Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico
 Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
 Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura – CRA
 Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
 Ente italiano montagna – EIM⁷
 Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente – ENEA
 Fondazione Bruno Kessler
 Fondazione Edmund Mach
 Fondazione istituto italiano di tecnologia
 Istituto di studi e analisi economica - ISAE⁸
 Istituto per gli affari sociali – IAS⁹
 Istituto italiano di studi germanici
 Istituto nazionale agronomico per l'oltremare
 Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM
 Istituto nazionale di astrofisica - INAF
 Istituto nazionale di economia agraria – INEA
 Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

⁷ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

⁸ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

⁹ L'ente ha cambiato nome da Istituto italiano di medicina sociale con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007. È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.



Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
 Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS
 Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM
 Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
 Istituto nazionale di statistica - ISTAT
 Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - INVALSI
 Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN¹⁰
 Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
 Istituto superiore di sanità - ISS
 Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL¹¹
 Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA¹²
 Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi
 Stazione Zoologica Anton Dorn

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

Istituti zooprofilattici sperimentali
Stazioni sperimentali per l'industria

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome

Province

Comuni

Comunità montane

Unioni di comuni

Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario

Agenzie ed Enti per il turismo¹³

Agenzie ed Enti regionali del lavoro

Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente

Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

Agenzie regionali sanitarie

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale

Autorità portuali

Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

Aziende sanitarie locali

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM

Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali

Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali

Consorzi e Enti gestori di Parchi e Aree Naturali Protette¹⁴

Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali

Consorzi interuniversitari di ricerca

Consorzi e fondazioni universitari costituiti da Amministrazioni Pubbliche

Enti regionali di sviluppo agricolo

Fondazioni lirico – sinfoniche

Parchi nazionali

Teatri stabili ad iniziativa pubblica

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici¹⁵

Unioni delle Camere di Commercio regionali

¹⁰ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.


¹¹ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

¹² Ai sensi dell'art. 28 del D.L. 112/2008 svolge le funzioni dei tre Enti soppressi: Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM, Istituto nazionale per la fauna selvatica.

¹³ Sono inclusi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico.


¹⁴ È incluso in tale tipologia l'Ente regionale Roma Natura.

¹⁵ Sono incluse in tale tipologia l'Università della Valle d'Aosta, la Libera Università di Bolzano, l'Università di Urbino, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, la Scuola IMT Alti studi di Lucca, l'UKE – Libera Università Kore di Enna.




Altre amministrazioni locali

Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
Agenzia per i servizi nel settore agro alimentare delle Marche
Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino
Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione Sardegna – AGRIS
Agenzia regionale per i parchi del Lazio
Agenzia regionale per la difesa del suolo del Lazio - ARDIS
Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Puglia – ARTI
Agenzia regionale rifiuti e acque della Sicilia – ARRA
Agenzia Umbria Ricerche
Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione
Associazione comuni bresciani
Associazione dei comuni l'Eve della Valle d'Aosta
Associazione teatrale pistoiese
Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a di Parma
Azienda bergamasca formazione
Azienda forestale della regione Calabria
Agenzia promozione economica Toscana – APET
Azienda provinciale foreste e demanio – Landesbetrieb für Först-und Domänenverwaltung
Azienda servizi sociali Bolzano
Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio - Sonderbetrieb für die Feuerwehr – und Zivilschutzdienste
Azienda speciale villa Manin
Azienda strade Lazio S.p.a – ASTRAL
Biblioteca Tessmann - Landsbibliothek Dr. Friedrich Tessmann
Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – CRS4 surl
Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi
Centro sperimentazione agrario e forestale Laimburg – Land und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum Laimburg
Co.Ge.Ca consorzio per la gestione di un canile di Asti
Consorzio Alta Gallura di Olbia Tempio
Consorzio brianteo per l'istruzione media superiore e l'educazione di Lecco
Consorzio casalese rifiuti
Consorzio Comuni per il lavoro di Valdina
Consorzio Crescere Insieme di Vibo Valentia
Consorzio cultura e legalità di Sassari
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro
Consorzio del comprensorio opitergino
Consorzio del Lario e dei laghi minori
Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
Consorzio di bacino dei rifiuti dell'astigiano
Consorzio di bonifica 10 Siracusa
Consorzio di bonifica 2 Palermo
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone
Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera
Consorzio di bonifica della Piana Reatina
Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano
Consorzio di bonifica integrale del Ferro e dello Sparviero
Consorzio di bonifica Piana di Sibari e Media Valle Crati
Consorzio di ricerca del Gran Sasso
Consorzio di ricerca filiero carni di Messina
Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Patti
Consorzio di solidarietà di Nuoro
Consorzio Due Giare
Consorzio forestale Media Val di Sole
Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirba
Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Consorzio intercomunale del Montefeltro di Pesaro e Urbino
Consorzio intercomunale Mappano (TO)
Consorzio intercomunale Vallesina – Misa di Ancona



Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria
 Consorzio Istituto per la storia della Resistenza della provincia di Alessandria
 Consorzio Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti
 Consorzio lago di Bracciano
 Consorzio Li Stazzi di Olbia –Tempio
 Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano, Cusio, Ossola,
 Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani
 Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani
 Consorzio per la depurazione delle acque tra i comuni di Villafranca di Verona e Povegliano Veronese
 Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro
 Consorzio per la gestione della biblioteca astense
 Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro
 Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest
 Consorzio per lo sviluppo del Polesine – CONSVIPO di Rovigo
 Consorzio progetto locale percorsi di ambiente nella terra di mezzo di Nuoro
 Consorzio Sardegna ricerche per l'assistenza alle piccole e medie imprese
 Consorzio scolastico Alta Valle Susa
 Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
 Consorzio smaltimento rifiuti area biellese – COSRAB
 Consorzio sviluppo Anglona di Sassari
 Consorzio Sviluppo Civile Bono di Sassari
 Consorzio sviluppo e legalità dell'Ogliastra
 Consorzio Tirreno Eco Sviluppo 2000 – Spadafora (ME)
 Consorzio valorizzazione rifiuti 14
 Consorzio Vicenza E'
 Consorzio Villa Serra
 Ente autonomo regionale Teatro di Messina
 Ente foreste della Sardegna
 Ente irriguo umbro – toscano¹⁶
 Ente Olivieri – Museo archeologico oliveriano
 Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano
 Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia - ERT
 Ente siciliano per la promozione industriale
 Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia Giulia
 Ente zona industriale Trieste – EZIT
 Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
 Fondazione centro studi Leon Battista Alberti
 Fondazione Ente per le ville vesuviane
 Fondazione Gioacchino Rossini
 Fondazione i Pomeriggi Musicali
 Fondazione i Teatri di Reggio Emilia
 Fondazione lucchese per l'Alta formazione e la ricerca
 Fondazione Mantova capitale europea dello spettacolo
 Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo
 Fondazione museo storico del Trentino
 Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia
 Fondazione Rossini Opera festival
 Fondazione Teatro Marengo

¹⁶ L'art.2 comma 4 del D.L. 30/12/2009 n. 194 stabilisce la prosecuzione del servizio pubblico gestito dall'ente posto in liquidazione fino al 31/12/2011.



Fondazione università Gabriele D'Annunzio
 Fondazione universitaria Venezia – IUAV
 Istituto culturale ladino
 Istituto culturale mocheno
 Istituto culturale cimbro
 Istituto di cultura ladino Micurà De Rù – Istitut ladin Micurà De Rù
 Istituto di ricerche economico – sociali – IRES
 Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative
 Istituto incremento ippico per la Sicilia
 Istituto musicale in lingua tedesca e ladina – Institut für Musikerziehung in deutscher
 Istituto per la promozione dei lavoratori IPL - Arbeitsförderungsinstitut - AFI
 Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana A. Vivaldi Bolzano
 Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES
 Istituto regionale della vite e del vino
 Istituto regionale di ricerca della Lombardia – IREER
 Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata – IRCI
 Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET
 Istituto regionale ville tuscolane
 Istituto regionale ville venete
 Istituto superiore regionale etnografico
 Italia Lavoro – Sicilia S.p.a.
 Laore Sardegna
 Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
 Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
 Museo degli usi e costumi della gente trentina
 Musei provinciali Altoatesini
 Museo Tridentino di scienze naturali
 Osservatorio Permanente per l'Economia, il Lavoro e per la Valutazione della Domanda Sociale – OPES
 Parco geominerario della Sardegna
 Patrimonio del Trentino S.p.a
 Piceno Sviluppo S.c.r.l.
 Porto Conte ricerche S.r.l.
 Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.
 Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS
 Resais S.p.a.
 Riscossione Sicilia S.p.a
 S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte¹⁷
 Serit Sicilia S.p.a
 Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a
 Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a.
 Società di trasformazione urbana di Parma "Area Stazione S.p.a."
 Società di trasformazione urbana di Parma "Metro Parma S.p.a."
 Società Infrastrutture Lombarde S.p.a.
 Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.
 Sviluppo e patrimonio S.r.l.
 Trentino Riscossione S.p.a
 Veneto Agricoltura
 Veneto Strade S.p.a

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA
 Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
 Cassa nazionale del notariato

¹⁷ La Legge regionale Piemonte n. 19 6/8/2007 istituisce la SpA e contestualmente dispone la soppressione dell'Agenzia Regionale per le Strade (ARES Piemonte).



Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP
Ente nazionale di assistenza magistrale – ENAM
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi – ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico – ENPALS
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – ENPAIA
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC
Istituto di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA¹⁸
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica – INPDAP
Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS
Istituto Postelegrafonici – IPOST¹⁹
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI

¹⁸ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

¹⁹ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

